

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1967

Integrazione dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196

ONOREVOLI SENATORI. — La recente agitazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ha messo in luce alcune gravi lacune ed incongruenze del vigente Ordinamento e le palesi ingiustizie nello sviluppo di carriera, a cui è necessario apportare rimedi nella sede legislativa.

1. — La legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che reca il nuovo ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prevede una carriera speciale distinta in « carriera di concetto » (ex gruppo B) per le prime tre qualifiche e in « carriera direttiva » (ex gruppo A) per le successive qualifiche, dall'ex 8° all'ex grado 5°.

In base all'articolo 41 di tale Ordinamento, l'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sia *almeno in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado*.

La norma contenuta in tale articolo non tiene, però, conto di una realtà: la legge 24 dicembre 1949, n. 983, ha permesso il passaggio, nel ruolo di concetto delle cancellerie,

degli impiegati che, provenienti dal soprappreso ruolo degli aiutanti (gruppo C), non sono tutti provvisti del diploma richiesto per l'accesso alla carriera direttiva. A costoro viene precluso non solo il passaggio nella carriera direttiva, ma anche qualsiasi avanzamento oltre la terza qualifica. Costoro, peraltro, hanno sempre espletato mansioni vere e proprie dei cancellieri e segretari giudiziari ed anzi, in molti casi, le più delicate tra tali mansioni, quali il servizio dell'assistenza alle udienze pubbliche ed istruttorie, sia nel ramo civile che in quello penale, il servizio del campione, quello dell'esecuzione, eccetera, servizi tra i più gravosi e di maggiore responsabilità, e nell'espletamento dei quali hanno dimostrato ottima capacità. Ed appunto per tale riconoscimento è stato loro consentito, con la legge del 1949 sopra citata e con altre successive, il passaggio nel ruolo di concetto, con sviluppo di carriera perfettamente identico a quello dei cancellieri e segretari giudiziari.

La norma contenuta nell'articolo 41 del nuovo ordinamento li ha però bloccati alla qualifica di cancelliere e segretario di 1ª clas-

se (ex 9°/B), togliendo loro la possibilità di progredire fino alla massima qualifica (grado 6°) (possibilità concessa con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, citata).

Peraltro, alcuni cancellieri e segretari provenienti dal soppresso ruolo degli Aiutanti, pur essendo sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'articolo 41, sono stati inquadrati nella carriera direttiva, essendo già pervenuti all'ex grado 8°, mediante scrutinio per merito comparativo, all'atto di entrata in vigore dell'Ordinamento del 1960 citato. È evidente la sperequazione che si è anche venuta a creare fra funzionari della stessa categoria.

Gli attuali funzionari ex Aiutanti, che sono fermi al grado 9° della carriera di concetto, non chiedono l'accesso nella carriera direttiva, ma soltanto la progressione nella carriera di concetto, ciò che è un loro diritto quesito.

Con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181 — articolo 2, n. 17 — (Delega al Governo per la riforma della burocrazia) è stato affermato il principio del rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative di carriera. Tale principio è stato evidentemente violato nel caso in esame e giustizia vuole che ciò non venga più oltre tollerato.

2. — È altresì necessario, d'altra parte, stabilire una norma, per cui anche i cancellieri e segretari muniti di titolo di studio per l'ingresso nella carriera direttiva, possano chiedere di continuare la loro carriera in quella di concetto, rinunciando ad accedere in quella direttiva.

È infatti da tener presente che non tutti i funzionari della carriera di concetto (col titolo di studio di scuola media superiore) hanno i requisiti per accedere in una carriera direttiva, nella quale sono posti rigidi criteri di selezione (con esame e scrutini) per l'avanzamento.

I funzionari che non ritengono di possedere tutti i requisiti per l'accesso alla carriera direttiva, devono poter chiedere la progressione nella carriera di concetto, che è poi la carriera conforme al loro titolo di studio.

In questo modo viene, anche, ad alimentarsi il ruolo di concetto che è il ruolo basilare del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con un personale che possa dedicare la propria attività a tutte le funzioni che stanno fra quelle direttive e quelle esecutive, nonché alle importanti funzioni contabili, esistenti nei vari uffici giudiziari: con questo sistema si viene anche a snellire il ruolo direttivo, che è necessario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma che, stando al vertice dei ruoli del personale amministrativo degli uffici giudiziari, non può che avere un numero ridotto di personale.

La norma infine agevola la progressione in carriera di un personale che ristagna da anni nella qualifica di cancelliere e segretario di 1ª classe.

Gli onorevoli senatori vorranno confortare con il loro consenso il disegno di legge che appare conforme a non contestabile esigenza di giustizia.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Dopo l'articolo 168 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è inserito il seguente articolo 168-bis:

« *Art. 168-bis.* — I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti e che non siano provvisti del titolo di studio richiesto dall'articolo 41 per l'accesso alla carriera direttiva, sono promossi, a seguito di scrutinio, alle qualifiche superiori previste dal ruolo di concetto di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni ed aggiunte, con le modalità e alle condizioni stabilite nelle disposizioni medesime.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, anche se muniti del titolo di studio per l'accesso alla carriera direttiva, possono fare istanza per essere promossi alle qualifiche superiori previste dalla carriera di concetto di cui al comma precedente.

I posti della carriera di concetto nelle qualifiche superiori a quella di cancelliere di prima classe, non possono superare il limite di un terzo dei posti delle corrispondenti qualifiche della carriera direttiva: i posti della carriera direttiva sono diminuiti di tante unità quanti sono i posti occupati nelle qualifiche della carriera di concetto, superiori a quella di cancelliere di prima classe, in applicazione delle disposizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo ».